



SEGRETERIA PROVINCIALE SCUOLA FOGGIA

VIA MAGGIORE VINCENZO DELLA ROCCA, 38 – FOGGIA

TEL.0881375150- MAIL INFO@FLPSCUOLAFOGGIA.IT – SITO WWW.FLPSCUOLAFOGGIA.IT

Fra pochi giorni inizia il nuovo anno scolastico e, fra le varie problematiche che occorre affrontare ad inizio anno scolastico, vi sono due procedure su cui desideriamo soffermare la nostra attenzione e in particolare:

- **ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI**
- **DEFINIZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO.**

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI

L'art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 stabilisce che il Consiglio di Istituto debba indicare i criteri generali relativi all'assegnazione alle classi dei singoli docenti.

L'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 stabilisce che il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.

Le due procedure, entrambi obbligatorie e da attivare, devono garantire la trasparenza sui criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi così come le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono obbligatorie anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche include anche l'assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Ciò posto, Il Dirigente Scolastico, dal suo canto, nell'assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, tenendo conto delle sue competenze in materia di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Nell'ambito di tale funzione spetta al dirigente l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Dunque, l'assegnazione dei docenti alle classi è, sì, una

prerogativa del Dirigente Scolastico, ma sempre nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali.

Di norma, il primo criterio è la continuità didattica, che è tutelata dalla legge. Tuttavia, la norma non stabilisce che la continuità didattica sia un criterio assoluto e vincolante. Infatti, l'art. 25 del D.Lgs 165/2001, responsabilizza il Ds ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell'azione dirigenziale, pertanto, in casi eccezionali, ripetiamo in casi eccezionali e debitamente motivati, il DS può fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d'Istituto. La legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d'istituto la questione dell'assegnazione dei docenti alle classi (le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 30, c. 10 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, mentre i criteri per l'assegnazione di personale ai plessi è materia di confronto ai sensi del comma 9 dell'art. citato).

Quindi, le procedure di assegnazione L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

Ciò precisato, si evidenzia nuovamente che:

- *L'assegnazione delle classi deve essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti.*
- *L'atto finale, risulta di competenza esclusiva del DS, che lo adotta facendo riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.*
- *Tenuto conto dell'organico di fatto ad ogni docente va assegnato, di norma, il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (25-24-18), che, per la scuola sec. di I grado, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente, fino ad un massimo di 24 ore, in caso di presenza di spezzoni, restituiti dall'USP per tutte le classi di concorso, in caso di presenza di ore di alternativa e di disponibilità dell'interessato.*
- *Ai docenti nella cui classe di concorso risultino presenti, all'interno dell'organico dell'autonomia, ore di potenziamento, al fine di costruire cattedre che possano garantire la continuità didattica, potrà essere assegnato un numero di ore disciplinari inferiori a 18.*

Si sottolinea come deve essere mantenuta, per quanto possibile, un'equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, pur essendo un criterio vincolante, può essere derogata solo in presenza di situazioni reali, debitamente verificate, e analiticamente esplicitate nel provvedimento di assegnazione da parte del Dirigente Scolastico.

I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.

In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.

Si può verificare il caso di un docente interessato a cambiare classe o plesso. Per questa eventualità il docente interessato deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche. In ogni caso è da sottolineare come sia prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti

Vediamo ora quali potrebbero essere LE FASI delle assegnazioni.

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

- *Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;*
- *Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;*
- *Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;*
- *Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta.*
- *Il DS tiene conto della situazione e dei rapporti intercorrenti tra i docenti del team di classe.*
- *Esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge.*

SCUOLA SECONDARIA

- *Continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18h delle singole cattedre; tale continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell'anno scolastico precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il Dirigente Scolastico valuterà i desiderata dei docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.*
- *Rotazione dei corsi ed esame della situazione di lavoro tra i docenti*
- *Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti.*
- *Graduatoria d'istituto.*
- *Numero equo di classi per docente.*
- *Esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge.*

ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Dovranno essere rispettati, per quanto possibile, i criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi, e, in particolare:

- *La continuità didattica;*
- *Distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica;*
- *Favorire la rotazione tra i team, le equipe pedagogiche e i Consigli di Classe;*
- *assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;*
- *Esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;*
- *Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo*
- *Nel caso di ipotesi concorrenziali, l'assegnazione verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria interna dell'istituto. Nell'assegnazione si terrà conto anche: delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all'alunno con bisogni educativi speciali dall'USP e della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come assistente.*
- *Il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste nella assegnazione dell'USP tenendo conto della effettiva possibilità di seguire due alunni insieme nel contesto classe.*

PASSIAMO ORA AD ESAMINARE LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO

La domanda, come si dice "in gergo" sorge spontanea: Chi e come si decide realmente l'orario delle lezioni? Chi e come si stabilisce se adottare la settimana corta?

*Occorre sottolineare, in effetti, come la normativa nel distribuire le competenze tra soggetti diversi: il **dirigente scolastico**, il **Collegio docenti** e il **Consiglio di Istituto**, molte volte genera confusione.*

Ora, per evitare tale pericolo, ed evitare conflitti organizzativi bisogna definire bene i limiti e le competenze di ciascun organo.

PER FARE QUESTO, INIZIAMO PROPRIO DAL DEFINIRE:

- LE COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

*L'orario di servizio settimanale dei docenti rientra tra le competenze del **dirigente scolastico**, secondo quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del **decreto legislativo 165/2001**, nel rispetto del principio di pari opportunità e delle regole generali sulla direzione e organizzazione del lavoro negli uffici pubblici.*

*Alla luce di tale previsione, appare molto dubbio l'uso invalso di **utilizzare il Fondo di Istituto** per retribuire una commissione che si occupi di un compito riservato in via esclusiva al dirigente scolastico. Non può essere escluso un intervento dei revisori dei conti che potrebbero censurare tale utilizzo dei fondi.*

Quanto detto, non ci porta ad escludere aprioristicamente che il DS sia depositario di "un potere assoluto e libero da vincoli"

*Tutt'altro, infatti il D.S. è obbligato a tener conto di quanto previsto dal **contratto collettivo nazionale**, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 43, comma 5, del CCNL Scuola 2019-2021, ove si prevede che **l'orario di servizio settimanale trova la propria struttura nel contratto collettivo**, mentre gli aspetti organizzativi e didattici restano affidati al dirigente scolastico e agli organi collegiali della scuola.*

- IL RUOLO DEL COLLEGIO DOCENTI

*Se la formulazione dell'orario scolastico spetta al dirigente, occorre anche sottolineare come il **Collegio dei docenti ha un ruolo preciso nella definizione dei criteri didattici generali**. Questo compito trova fondamento nell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 297/94, che attribuisce al Collegio la **proposta dei criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche**, tenendo conto delle indicazioni generali fornite dal Consiglio di Istituto.*

Le competenze del Collegio dei docenti attengono alla indicazione dei criteri specifici di natura didattica, applicando quanto previsto **dall'art.7, comma 2 lettera b) del d.lgs. 297/94** in cui è definita **la formulazione dell'orario delle lezioni** e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto.

- **IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

*Il Consiglio di Istituto, dal canto suo, ha potere deliberante su aspetti di natura più strutturale ma non di natura didattica. Può ad esempio decidere se adottare la **settimana corta**, prevedendo l'orario scolastico distribuito su cinque giorni anziché sei, oppure stabilire l'orario di inizio e fine delle lezioni, ad esempio dalle 8:15 alle 13:15 oppure dalle 7:50 alle 12:50. Certamente, poi, non è superfluo evidenziare come le **delibere del Consiglio di Istituto** devono essere chiaramente motivate e riportate in un apposito verbale e pubblicate all'albo della scuola, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 297/94.*

LA SEGRETERIA PROV.LE FLP SCUOLA FOGGIA